

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Regolamento Bruxelles II Bis - Questioni Matrimoniali E Questioni Di Responsabilità Genitoriale](#) > Malta

Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale

Malta



Malta

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 67 (a)

Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione indirizzati alle autorità centrali designate a norma dell'articolo 53;

Il direttore generale, Social Care Standards Authority

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Tel.: +356 25494000

Fax: +356 25494355

Indirizzo di posta elettronica: feedback-scsa@gov.mt

Sito web: <https://scsa.gov.mt/>

Articolo 67 (b)

Lingue accettate per le comunicazioni indirizzate all'autorità centrale di cui all'articolo 57, paragrafo 2: maltese, inglese.

Articolo 67 (c)

Lingue accettate per il certificato relativo al diritto di visita al ritorno del minore di cui all'articolo 45, paragrafo 2: maltese, inglese.

Articoli 21 e 29

Le domande di cui agli articoli 21 e 29 devono essere indirizzate ai seguenti organi giudicanti:

a Malta la *Civil Court* (sezione di diritto di famiglia) e a Gozo, la *Court of Magistrates* (Gozo) (sezione di diritto di famiglia) (giurisdizione superiore)

Articolo 33

Le impugnazioni di cui all'articolo 33 devono essere presentate dinanzi ai seguenti organi giudicanti:

— a Malta e a Gozo, la *Qorti tal-Appell* [Corte d'appello] conformemente alla procedura stabilita in materia di ricorsi nel codice relativo all'organizzazione e alla procedura civile — Cap. 12.

Articolo 34

Le impugnazioni di cui all'articolo 34 possono essere presentate esclusivamente presso: questa fattispecie non esiste nel diritto nazionale.

Questa pagina web fa parte del portale [La tua Europa](#).

I [pareri](#) sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.



■ Ultimo aggiornamento: 09/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.